



UNIONE DEI COMUNI GALLURA

Corso Vittorio Emanuele,9
07024 La Maddalena (SS)
P.IVA / C.F. 02346160902 Tel. 0789 708699
email: info@unionegallura.it P.E.C. info@pec.unionegallura.it
<http://www.unionegallura.it>

Ufficio: ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNITARIA N.4 DEL 03-03-2026

Oggetto: Presa d'atto dello stock del debito commerciale dell'anno 2025

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato *“accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali”*;
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita *“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. [...]”*.
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che *“entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
 - d) *all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;”*
- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano “*se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio*”. Sancisce inoltre che le stesse misure si applicano “*le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.*”
- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, “*le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.*”

Dato atto che l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che “*Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato*

nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Richiamato il parere 4/2021/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che chiarisce che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”.

Considerato che l'eventuale l'accantonamento è calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio 2026-2028 per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103), dedotte le spese finanziate con risorse con specifico vincolo di destinazione;

Preso atto che tale operazione contabile si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che sono rese indisponibili per tutto l'esercizio ed è obbligatorio nel caso in cui:

- l'ente presenti nel 2025 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali. L'indicatore è diverso da quello determinato in base al Dpcm 22 settembre 2014 in quanto – a differenza di quest'ultimo - considera anche le fatture scadute nell'esercizio e non pagate. Tale calcolo avviene direttamente dalla piattaforma dei crediti commerciali. In caso di ritardo, l'obbligo di accantonamento va da un minimo dell'1% per ritardi non superiori a 10 giorni fino a un massimo del 5% per ritardi superiori a 60 giorni;
- l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre 2025, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine del 2024 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo ammonta al 5% degli stanziamenti. Ricordiamo che l'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock di debito scaduto alla fine del 2023 non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;
- l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, in base al D.lgs. 33/2013 (accantonamento pari al 5%);

Tenuto conto che con l'abrogazione del comma 857 della legge 145/2018, non è più previsto il raddoppio della percentuale a carico degli enti che non avessero provveduto a richiedere l'anticipazione di liquidità;

Richiamato il bilancio di previsione 2026/2028 approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 del 22.01.2026;

Atteso che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) risulta che l'Ente, nell'anno 2025, presenta uno stock del debito pari ad euro 578,99, importo che non ha subito alcuna variazione rispetto a quello rilevato al 31/12/2024;

Preso atto che l'indicatore dei pagamenti risultante al 31/12/2025 dalla PCC è così determinato: tempo medio ponderato di ritardo pari a giorni **-16**;

Considerato che lo stock del debito scaduto al 31.12.2025 non è superiore al 5% dell'ammontare complessivo delle fatture ricevute nell'anno (pari a € 416.250,87), che la variazione percentuale del debito residuo 2025 rispetto all'esercizio precedente è pari a 0%, e che il tempo medio di ritardo è pari a -16 giorni, pertanto l'accantonamento non è dovuto;

Acquisiti agli atti:

- il verbale n. 3 del 12.02.2026, dell'Organo di revisione contabile dell'Ente, che attesta la coerenza con le scritture e le risultanze contabili, acquisito agli atti con prot. n.129 del 13.02.2026;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, espressi ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il D. Lgs. 118/2011;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi espressi in premessa, che qui per intero si richiamano

1. Di prendere atto dello stock del debito 2025 alla data del 12.01.2026 ammontante ad euro 578,99.
2. Di non costituire il Fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto lo stock del debito scaduto al 31/12/2025 non supera il 5% delle fatture ricevute nell'anno 2025.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Dott.ssa Fais Nadia

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 05-03-2026

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Fais Nadia

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data: 05-03-2026

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Fais Nadia